



Comune di Colonna

Provincia di Roma



Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(art. 1, comma 682, L. 27 dicembre 2013, n. 147)

Con decorrenza dall'anno di imposta 2024

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/07/2024



Sommario

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Art. 4 – Soggetto attivo	5
Art. 5 – Funzionario Responsabile	5
Art. 6 – Presupposto impositivo	5
Art. 7 – Soggetto passivo	6
Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	6
Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio....	7
Art. 10 – Base imponibile	8
Titolo II – TARIFFE	9
Art. 11 – Copertura dei costi di gestione dei R.S.U.	9
Art. 12 – Articolazione della tariffa	9
Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo	10
Art. 14 – Tariffa per le Utenze Domestiche	10
Art. 15 – Occupanti le Utenze Domestiche	10
Art. 16 – Tariffe per le Utenze NON Domestiche	11
Art. 17 – Classificazione delle Utenze NON Domestiche	11
Art. 18 – Determinazione e approvazione delle tariffe	11
Art. 19 – Quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali	12
Art. 20 – Tariffa Giornaliera	12
Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	13
Art. 21 – Riduzioni per le Utenze Domestiche	13
Art. 22 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per “superfici caratterizzate da produzione promiscua”	13
Art. 23 - Riduzione per rifiuti urbani “avviati al riciclo in modo autonomo”	14
Art. 23bis – Altre Riduzioni per le Utenze NON Domestiche	14
Art. 24 – Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio	15
Art. 25 – Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni	15
Titolo IV – DICHIARAZIONE E MODALITA' DI RISCOSSIONE	15
Art. 26 – Dichiarazione	15
Art. 27 – Versamenti	16
Art. 28 – Accertamento	17
Art. 29 – Sanzioni ed Interessi	17
Art. 30 – Riscossione Coattiva	18
Art. 31 – Rimborsi	18
Art. 32 – Contenzioso	18
Art. 33 – Dilazione di pagamento	18
Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
Art. 34 – Trattamento dei dati personali	18
Art. 35 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento	18



Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*), unitamente al D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii. (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), nonché la Legge n. 212/2000 (c.d. "Statuto del Contribuente").
3. Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2024, in sostituzione delle previgenti regolamentazioni comunali in materia.
4. La TARI, disciplinata nel presente regolamento, ha natura tributaria, poiché il Comune di Colonna non intende attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del medesimo decreto:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato I-quinquies del medesimo;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del medesimo decreto:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;



- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i. i veicoli fuori uso.
6. Nel Comune di Colonna è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" e/o di prossimità; le modalità di conferimento degli stessi sono definite in apposita ordinanza sindacale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR n.158/1999, dalle direttive Regionali e Provinciali e dalle norme regolamentari vigenti, per quanto applicabili. Ai contribuenti è fatto obbligo di avvalersi delle dotazioni fornite per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero ed al riciclaggio. I contenitori per la raccolta dei rifiuti debbono essere posizionati all'interno delle aree condominiali, pertinenziali o comunque di proprietà privata, e conferiti in conformità ai singoli provvedimenti adottati dall'Amministrazione, dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati, in modo da favorire l'espletamento del servizio da parte del soggetto gestore. Il servizio è reso in modo da misurare, in peso o volume, almeno la quantità di rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo) conferito.
7. Il servizio è svolto dal Gestore secondo le modalità indicate nel contratto di servizio. Attraverso la "carta del servizio", il Gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità e gli impegni che assume per garantire il miglioramento del servizio.

Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c. i rifiuti radioattivi;
 - d. i materiali esplosivi in disuso;
 - e. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs n. 117/2008 e ss.mm.ii..



3. Per quanto non previsto in materia di gestione, classificazione dei rifiuti, per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale ed al relativo regolamento comunale relativo.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 6 – Presupposto impositivo

1. Nel Comune di Colonna l'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani è applicata a titolo di "tariffa-tributo".
2. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Si intendono per:
 - a. **"locali"**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. **"aree scoperte"**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **"utenze domestiche"**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **"utenze non domestiche"**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - le aree scoperte non accessorie a locali tassabili, quelle autonomamente catastalmente identificate ed utilizzate in via esclusiva, le aree scoperte operative; in tale classificazione sono da considerare anche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.



6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro delle dotazioni, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. In caso di mancato riscontro, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.500,00.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ., che siano utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ. che **non siano detenute o occupate in via esclusiva**, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d. i sottotetti qualora non utilizzabili; il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è inferiore a ml. 1,50 e quando non sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - e. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
 - f. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j. serre a terra costituite da strutture mobili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;



- k. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente **devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione** ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la **dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti**, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 - 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà attribuito per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 - 4. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - 5. La fattispecie di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo dovrà essere dimostrata con la presentazione delle attestazioni rilasciate dai fornitori dei servizi pubblici a rete oltre alle fotografie dell'interno dell'immobile adibito a civile abitazione.

Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso, oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree produttive a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti **speciali e/o pericolosi** da parte della medesima attività.
- 2. L'esclusione dalla superficie tassabile è consentita soltanto dietro presentazione della planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
- 3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 4. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericoli o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile



è calcolata forfetariamente secondo le modalità indicate all'Art. 22 (Riduzioni per utenze non domestiche per "superfici caratterizzate da produzione promiscua");

5. Ai sensi del comma 649, Art. unico, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. non sono soggetti alla TARI i magazzini intermedi di produzione, quelli impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali **e/o pericoli**.
6. Il precedente comma 5 si applica anche alle aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali **e/o pericolosi**, ove siano asservite al ciclo produttivo.
7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali **e/o pericolosi** derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come definiti al comma 5, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
8. In applicazione dei precedenti commi 5 e 6, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali **e/o pericolosi**, analoga detassazione spetta ai magazzini e alle aree scoperte funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima.
9. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui ai commi 5 e 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali **e/o pericolosi e di rifiuti urbani**:
 - a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali **e/o pericolosi** agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 le percentuali di riduzioni di cui al precedente comma 4.
10. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER/EER;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti).

Art. 10 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. ("Procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria"), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.



Titolo II – TARIFFE

Art. 11 – Copertura dei costi di gestione dei R.S.U.

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come stabiliti dalla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif e/o successive disposizioni di legge o di natura regolamentare in materia, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito **PEF - Piano Economico Finanziario**, redatto secondo la disciplina sopra richiamata dal soggetto cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ed implementato dei dati di competenza dell'Ente comunale, nonché allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.
3. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA, in continuità con il DPR n. 158/1999, e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:
 - a) Spazzamento e lavaggio strade,
 - b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
 - c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
 - d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
 - e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Entrate a copertura dei COSTI VARIABILI	Entrate a copertura dei COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta dei rifiuti differenziati + costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili "a-2" - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle **istituzioni scolastiche**, di cui all'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 e ss.mm.ii.. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 12 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche



possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di cui all'Art. 26.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 – Tariffa per le Utenze Domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 – Occupanti le Utenze Domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si assume come 2 (due) il numero degli occupanti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se pertinenza di abitazioni si considerano utenze domestiche condotte dal numero di occupanti l'abitazione cui sono asservite. Se a disposizione di persona fisica priva, nel comune, di utenze abitative, i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche condotte da un occupante; se condotte da soggetti diversi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver



trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalle evidenze della composizione del nucleo familiare fino alla data di emissione dell'invito di pagamento emesso dal Comune, con successivo conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente all'emissione degli inviti di pagamento.
8. Le utenze domestiche sono classificate in 7 categorie: le prime 6 categorie sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e la settima categoria che include cantine, box e depositi di uso domestico.

Art. 16 – Tariffe per le Utenze NON Domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 – Classificazione delle Utenze NON Domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato "B", le quali si compongono delle categorie standard individuate nelle Tabelle 3A e 4A - All. 1 del DPR n. 158/1999;
2. In relazione alle nuove categorie sopra individuate i coefficienti Kc e Kd sono computati sulla scorta delle tabelle di cui All. 1 del DPR n. 158/1999.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT in relazione all'attività prevalente effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 – Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Le tariffe annuali sono approvate in conformità al Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente.
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, o comunque della normativa vigente in materia.



4. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. In ogni caso **deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.**
6. In accordo con le disposizioni di legge vigenti, nella determinazione dei costi di cui al comma 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 19 – Quota del Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato in aggiunta il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana sull’importo del tributo comunale.

Art. 20 – Tariffa Giornaliera

1. Il tributo è applicato in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il tributo concernente l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. La TARI giornaliera relativa alle **occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla Categoria 2 (*Cinematografi e Teatri*), rapportata a giorno e maggiorata dell’importo percentuale del 100%, con l’obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
7. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell’importo percentuale del 100%, con l’obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
8. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l’utente dall’obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall’applicazione delle norme generali o regolamentari.
9. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi avvisi e sistemi di pagamento messi a disposizione dal soggetto gestore.
10. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
 - b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
 - c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
 - d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;



11. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.

Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le Utenze Domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale;
 - b) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c) riduzione del 30% nei confronti dell'utente, residente nel Comune di Colonna, che abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - d) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Sono altresì previste le seguenti agevolazioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
 - a) riduzione del **20% della quota fissa e della quota variabile** per il solo immobile adibito ad **abitazione principale**, censito in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, con esclusione delle pertinenze, con presenza di almeno un disabile all'interno del nucleo familiare iscritto alla Tassa Rifiuti, con **invalidità grave di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92**, risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per “superfici caratterizzate da produzione promiscua”

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all'effettiva superficie imponibile, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole, etc.) distributori di carburanti	30%
Tintorie e lavanderie non industriali	20%



Falegnamerie	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	20%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.).
5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione in argomento, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.
6. Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non urbani, verrà applicata una riduzione del 20%.
7. Sono escluse dal pagamento della parte variabile soltanto le Utenze NON Domestiche riconducibili alla Categoria 20 "Attività Industriali con capannoni di produzione di beni specifici".

Art. 23 - Riduzione per rifiuti urbani "avviati al riciclo in modo autonomo"

1. La tariffa dovuta dalle utenze NON domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'allegato A (Allegato L-quater del Testo Unico Ambientale ex Art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) del presente Regolamento, è ridotta in proporzione alla quantità e alla tipologia di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. L'accesso al beneficio della riduzione è determinato rapportando la quantità di rifiuti urbani che l'utenza NON domestica dimostri di aver destinato al riciclo in modo autonomo, con la quantità potenziale di rifiuti urbani producibile dall'utenza NON domestica, espressa dal coefficiente di produttività "Kd" del DPR n. 158/1999, così come individuato nella delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di imposta di riferimento.
4. La riduzione opera secondo le regole riportate nell'Allegato "C" al presente Regolamento.
5. La riduzione è fruibile a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, compilando l'apposito modulo, corredato della documentazione probante il rifiuto urbano avviato al riciclo.
6. La riduzione opera di regola, a congruaggio mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 23bis – Altre Riduzioni per le Utenze NON Domestiche

1. Al fine di incentivare la permanenza delle attività nel nucleo storico del Comune, è applicata una riduzione pari al 50% della tariffa unitaria dovuta dalle attività professionali, commerciali e artigianali situate all'interno dell'area individuata nella sottozona "A1 nucleo storico" del Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/1980 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20/12/1981 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/1982. L'agevolazione di cui al presente comma è accordata esclusivamente nel caso in cui il richiedente, persona fisica o



giuridica, **sia in regola con tutti i versamenti tributari ovvero patrimoniali dovuti al Comune.**

2. Al fine di promuovere l'insediamento di nuove attività professionali, commerciali e artigianali situate all'interno dell'area individuata nella sottozona "A 1 nucleo storico" del Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/1980 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20/12/1981 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/1982 è applicata una riduzione pari al 90% della tariffa unitaria dovuta per il primo anno di attività.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro i termini previsti dal successivo art. 26.

Art. 24 – Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della L. n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 40% per le utenze situate fuori dalla zona servita dal servizio di raccolta dei rifiuti, purché di fatto non servita.
3. Le riduzioni si applicano su richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 25 – Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni alla medesima utenza, si applica quella più favorevole al contribuente.

Titolo IV – DICHIARAZIONE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 26 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (art. 6 del "TQRIF" approvato con delibera Arera 15/2022), e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta (90) giorni solari e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli **edifici in multiproprietà** e per i **centri commerciali integrati**, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. L'ufficio tributi può



procedere, stante il principio di solidarietà tra gli occupanti, ad una voltura di ufficio, la quale però non esonera dall'obbligo di denuncia.

7. Ai sensi dell'Art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le sole categorie di Utenze NON Domestiche, ricomprese nell'Allegato L-quinquies, parte IV del decreto, è prevista la facoltà, dietro apposita dichiarazione, di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (contratti, formulari e MUD). La dichiarazione, completa della documentazione sopra elencata, se presentata entro il 31 Maggio produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in corso. Diversamente, se la dichiarazione, anche relativamente alle nuove iscrizioni, viene presentata fra il 1° Giugno e il 31 Dicembre, quest'ultima produrrà i suoi effetti dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
8. Per le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 7, rimane l'obbligo di presentare annualmente entro il 31 gennaio a mezzo pec una dichiarazione, secondo il modello predisposto dall'Ente, corredata da MUD o formulari, da cui si dimostri, nell'anno solare precedente, lo smaltimento in proprio dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato L-quater, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 3 delibera Arera n. 15/2022).
9. Per le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 7, è escluso il pagamento della sola parte variabile della tariffa, rimanendo pertanto obbligati al pagamento della parte fissa, ai sensi dell'Art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
10. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 8, l'utenza non domestica sarà anche tenuta al versamento della parte variabile della tariffa.
11. Per le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 7, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
12. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, l'Ente comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 27 – Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii. (c.d. Modello F24), nonché attraverso la piattaforma di cui all'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Salvo diversa disposizione da impartire con la deliberazione di Consiglio concernente l'approvazione delle tariffe annuali o con apposita deliberazione di Giunta Comunale, il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate:
 - 30 Aprile;
 - 30 Giugno;
 - 30 Settembre;
 - 20 Dicembre;
 - Rata unica 30 Settembre
3. Nelle more dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale del PEF e delle tariffe annuali, con apposita deliberazione di Giunta Comunale è possibile richiedere il versamento del tributo a titolo di "acconto" nella misura del 50% di quanto richiesto rispetto all'anno precedente, specificando al contempo uno o più termini di scadenza per il versamento. A seguito dell'approvazione definitiva delle tariffe annuali si provvederà a richiedere il versamento del "saldo" dovuto entro il termine dell'anno di riferimento.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.



Art. 28 – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare **questionari al contribuente**, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'amministrazione tributaria e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii..
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia e/o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi od aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, nonché dello stato di famiglia della popolazione residente.

Art. 29 – Sanzioni ed Interessi

1. In caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
3. In caso di **infedele dichiarazione** si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
4. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario**, di cui all'Art. 15, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione di 500 euro (cinquecento/00); in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione di 200 euro (duecento/00).



5. Le **sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. **accertamento con adesione**, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 30 – Riscossione Coattiva

1. Gli atti di cui al precedente Art. 28 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
2. Decorso il termine previsto dall'Art. 1, comma, 792, lettera b), della Legge n. 160/2019, l'Ente avvierà le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 e/o dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, entro i termini stabiliti previsto dall'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Art. 31 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 120 giorni lavorativi e comunque non oltre 180 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza;
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, saranno compensate con eventuali importi insoluti a titolo di TARI e IMU;
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima pari a 12,00 euro (dodici/00).

Art. 32 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'**accertamento con adesione** sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 33 – Dilazione di pagamento

1. La rateizzazione è concessa secondo le modalità previste dal "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2023

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 35 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.



3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO "A"**

ALLEGATO L-QUATER *Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**ALLEGATO “B”****CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo, caserme
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di beni durevoli (abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Generi alimentari (pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi), supermercati
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

**ALLEGATO “C”****METODO DI COMPUTAZIONE DELLA RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

A seguire le regole di computazione delle riduzioni in argomento:

1. In primo luogo è necessario determinare la percentuale (%) minima per l'accesso al beneficio della riduzione, secondo la formula a seguire:

DETERMINAZIONE PERCENTUALE PER ACCESSO AL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE

$$P = (R / M) * 100$$

dove:

P: percentuale data dal rapporto rifiuti prodotti con potenzialità producibili

R: rifiuti totali avviati al riciclo in modo autonomo

M: potenzialità di produzione dei rifiuti (MQ UTENZA TARI * COEFFICIENTE KD CORRISPONDENTE)

ESEMPIO CALCOLO PERCENTUALE

Utenza TARI = 500 mq

Tipologia utenza = “Autorimessa e magazzini senza vendita diretta”

Coefficiente Kd per l'anno di applicazione della riduzione = 4,66

R = Rifiuti urbani avviati al riciclo nell'anno precedente (rilevabili da MUD o formulari) = 1.864 kg M = potenzialità produzione rifiuti: 500 mq * 4,66 = 2.330 kg

$$P = (1.864 \text{ kg} / 2.330 \text{ kg}) * 100 = 80,00\%$$

L'utenza ha quindi diritto all'applicazione delle riduzioni percentuali sulla parte variabile secondo la tabella di cui al successivo punto 2.

2. L'accesso alla riduzione si avrà al superamento della percentuale come sopra computata rispetto al **valore soglia minimo del 50%**, oltre il quale si avrà diritto alla riduzione della sola quota variabile della tariffa secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO		EER	% Riduzione Parte Variabile
FRAZIONE	DESCRIZIONE		
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	8,00 %
	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	6,00 %
	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	6,00 %
	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	6,00 %
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	7,00 %



	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	6,00 %
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	6,00 %
	Imballaggi in vetro	150107	4,00 %
VETRO	Vetro	200102	
	Imballaggi in materia tessile	150109	5,00 %
TESSILE	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318	6,00 %
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	8,00 %
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	8,00 %
	Detergenti diversi da diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130	8,00 %
DETERGENTI		200130	8,00 %
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	8,00 %
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	8,00 %
TOTALE PERCENTUALE RIDUZIONE MASSIMA			100,00 %
<i>N.B. - Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.</i>			

3. La percentuale totale di riduzione della parte variabile sarà data dalla somma delle singole percentuali attribuibili per singola frazione di rifiuto avviato in modo autonomo, rilevabile dai MUD o formulari rifiuti prodotti annualmente.